



Provincia di Pavia

Ufficio del Sindaco

Via Marconi 8 – 27013 CHIGNOLO PO (PV)

P. IVA 00439130188

Tel. 0382/76100-76001 Fax: 0382/766366

Chignolo Po, 20/07/2018

Ord. N° 23/2018

**Ordinanza di divieto temporaneo di vendita, anche per asporto di bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro e alluminio (lattine) in occasione della Festa del Cacciatore in Frazione Lambrinia.**

#### IL SINDACO

Premesso che nelle giornate dal 20 al 22 luglio 2018 si svolgerà presso il Campo Sportivo "Claudio Casiroli" in Frazione Lambrinia la manifestazione denominata « Festa del Cacciatore », per la quale è prevista la partecipazione di cittadini all'interno dell'area destinata alla manifestazione;

Atteso che per esigenze di pubblico interesse e a tutela dell'incolumità pubblica si rende opportuno disciplinare la vendita, anche per asporto, di bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro e alluminio (lattine);

Visto l'art. 54 del D.lgs. 18.08.2000 n° 267 e s.m. e ii;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la legge 18 aprile 2017 n° 48, conversione in legge del decreto 20.02.2017 n° 14;

#### ORDINA

nei giorni 20, 21 e 22 luglio 2018 all'interno del Campo Sportivo "Claudio Casiroli" (interessato dalla manifestazione):

- il divieto di vendita, anche per asporto, di bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro e alluminio (lattine) e/o similari;
- che tutte le bevande siano servite in bicchieri di plastica a perdere e non in vetro e/o similari;
- che le bottiglie in plastica possano essere vendute solo se aperte e prive del relativo tappo di chiusura;

- il divieto di detenere all'interno dell'area sopra indicata, bevande in contenitori di vetro e/o similari;
- il divieto di consumo di bevande superalcoliche all'esterno dei pubblici esercizi, fermo restando il divieto di asportazione di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e alluminio (lattine).

### AVVISA

Fatte salve, ove applicabili le sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi vigenti, la violazione della presente ordinanza comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00, oltre al ritiro immediato ed al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della legge 689/1981;

Ai sensi dell'art. 16 della stessa legge 689/1981 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 166,66 in caso di inosservanza della presente ordinanza.

Il presente provvedimento ha validità nelle giornate dal 20 al 22 luglio 2018.

Si dà atto che la presente ordinanza:

- è stata preventivamente comunicata al Prefetto della Provincia di Pavia;
- è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'albo pretorio comunale e attraverso il sito internet.

Copia del presente provvedimento viene trasmesso alla Questura di Pavia, alla Stazione dei Carabinieri di Chignolo Po e alla Polizia Locale.

Gli organi di Polizia locale saranno incaricati della sorveglianza e applicazione del presente provvedimento.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, in alternativa, entro 30 giorni ricorso al Prefetto della Provincia di Pavia; al Tribunale Amministrativo Regionale, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio comunale; oppure in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 dalla pubblicazione all'albo pretorio.



**IL SINDACO**  
*Ing. Riccardo Cremaschi*